



Proposta n. 684 / 2025

PUNTO 38 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 02/05/2025

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 476 / DGR del 02/05/2025

OGGETTO:

Approvazione dello schema di Convenzione, a carattere sperimentale, tra la Regione del Veneto ed i Consorzi di Bonifica per incentivare le operazioni di controllo ed eradicazione della specie Nutria (*Myocastor coypus*) con assegnazione di contributi. Piano regionale di controllo della Nutria (*Myocastor coypus*).



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Assente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Valeria Mantovan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
Vicesegretario verbalizzante	Stefania Zattarin	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

CRISTIANO CORAZZARI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Approvazione dello schema di Convenzione, a carattere sperimentale, tra la Regione del Veneto ed i Consorzi di Bonifica per incentivare le operazioni di controllo ed eradicazione della specie Nutria (*Myocastor coypus*) con assegnazione di contributi. Piano regionale di controllo della Nutria (*Myocastor coypus*).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Si approva lo schema di Convenzione, a carattere sperimentale, tra la Regione del Veneto ed i Consorzi di Bonifica, con assegnazione di contributi, per incentivare le operazioni di controllo ed eradicazione della specie Nutria (*Myocastor coypus*) in contesti territoriali particolarmente interessati dalla presenza del miocastoride e, di conseguenza, dai danni causati alle attività antropiche.

Il relatore riferisce quanto segue.

Il comma 12 dell'art. 11 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 ha modificato l'art. 2, comma 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", escludendo le nutrie (al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole) dalla fauna selvatica oggetto di tutela.

Con la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, nel confermare l'esclusione della nutria dalla fauna selvatica oggetto di tutela ai sensi della predetta L. n. 157/1992, si è disposto che gli interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione e comunque al controllo delle popolazioni di nutria vengano realizzati ai sensi dell'art. 19 della medesima L. n. 157/1992. In base a tale disposizione l'attuazione dei piani di eradicazione/controllo numerico della nutria è in capo alle Regioni. In questo contesto normativo, la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 "Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*)" ha previsto, fra l'altro, la predisposizione di un Piano regionale triennale ai fini di eradicazione, da parte della Giunta regionale. Tale ultima disposizione è stata attuata con l'approvazione della DGR n. 1069 del 3 agosto 2021.

Il vigente Piano costituisce atto di indirizzo a supporto delle Strutture regionali competenti in materia faunistico-venatoria e ai Corpi / Servizi di Polizia provinciale, operanti nell'ambito del regime transitorio di cui alle Leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 secondo le Convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto, le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia, ovvero al Servizio regionale di vigilanza, qualora attivato.

A tali Enti compete il controllo della nutria in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 19, comma 2 della Legge n. 157/1992, all'art. 17 della L.R. n. 50/1993, all'art. 2, comma 2 della L.R. n. 15/2016 e all'art. 70 della L.R. n. 18/2016.

Inoltre, il Piano richiamato costituisce cornice di riferimento per tutti gli "attori" a vario titolo coinvolti nelle attività di contenimento e controllo della nutria, cornice sulla base della quale attivare ogni possibile sinergia volta al conseguimento dell'impegnativo obiettivo perseguito dal Piano.

Tra i soggetti attuatori coinvolti figurano, in particolare, i Consorzi di Bonifica/Autorità di bacino i quali hanno, rispetto al piano di controllo più volte citato, i seguenti compiti:

- assicurare, nell'ambito delle attività di manutenzione dei manufatti arginali di competenza, il monitoraggio dei livelli di criticità (presenza di gallerie), dandone tempestiva, coordinata e georeferenziata informazione alla sede territorialmente competente dell'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria;
- ove possibile, mettere a disposizione, su richiesta della sede territorialmente competente della Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria o del Comune territorialmente competente o



- dell'Ente gestore del Parco/Riserva regionale/Sito di Rete Natura 2000 territorialmente competente, personale (formato o da formarsi) e dotazioni (gabbie per la cattura) per le operazioni di controllo;
- concorrere alle operazioni di smaltimento delle carcasse secondo le Linee guida di cui alla DGR n. 1100 del 18.8.2015, tenuto conto di eventuali indirizzi operativi emanati dall'Amministrazione regionale o dalle ASL territorialmente competenti;
 - assicurare, successivamente alla rimozione delle nutrie, la celere occlusione delle gallerie.

Ai fini dell'attuazione del Piano regionale di controllo della Nutria per l'annualità 2025, l'Amministrazione regionale ritiene di incentivare a livello regionale le operazioni di controllo e di contenimento della nutria attraverso l'erogazione di un contributo economico a favore dei Consorzi di Bonifica, quali soggetti attuatori del Piano stesso e Enti di area vasta con competenza sovracomunale, ripartendo le risorse disponibili sulla base della media dei prelievi a carico della specie nutria rilevati nel triennio 2021-2023 e secondo le estensioni territoriali relative ai singoli Consorzi.

Le predette contribuzioni per l'esercizio 2025 trovano copertura nell'ambito del capitolo n. 102718 "Azioni regionali per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria - trasferimenti correnti (L.R. 26/05/2016, n.15)" del Bilancio di previsione 2025-2027 per euro 500.000,00. Tale capitolo riporta anche per le annualità 2026 e 2027 un analogo stanziamento.

I criteri di ripartizione per le annualità 2026 e 2027 saranno stabiliti con successivo provvedimento anche alla luce dei risultati ottenuti nella corrente annualità.

Pertanto, sulla base della disponibilità delle risorse economiche stanziare nell'ambito del Bilancio regionale per la copertura degli oneri necessari a tale servizio, si ritiene di ripartire il contributo a livello consortile, sulla base del criterio sopra citato, come indicato nella tabella che si riporta quale **Allegato A** alla presente deliberazione, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Con il presente provvedimento viene altresì approvato lo schema di Convenzione, costituente l'**Allegato B**, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra la Regione del Veneto ed i Consorzi di Bonifica destinatari del contributo regionale. La Convenzione, a carattere sperimentale, avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2025 e comunque fino ad esaurimento delle risorse assegnate.

Tutto ciò premesso, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria provvederà, con propri atti:

- alla sottoscrizione digitale della Convenzione di cui all'**Allegato B** per conto della Regione del Veneto;
- all'assunzione degli impegni contabili e delle pertinenti liquidazioni a favore dei Consorzi di Bonifica, secondo le previsioni dettagliate all'art. 7 della Convenzione, a valere sulle risorse del capitolo n. 102718 ad oggetto "Azioni regionali per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria - trasferimenti correnti (L.R. 26/05/2016, n. 15)" del Bilancio regionale di previsione 2025-2027, per l'esercizio 2025, che presenta sufficiente capienza;
- all'attuazione delle parti di competenza della Regione del Veneto della Convenzione di cui all'**Allegato B**, secondo le tempistiche e le modalità specificate nello stesso;
- a predisporre tutti i necessari correlati procedimenti amministrativi ed adottare i necessari decreti dirigenziali, anche ai fini dell'approvazione di modifiche non sostanziali della Convenzione stessa concordate con la controparte;
- al trasferimento ai Consorzi di Bonifica delle eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili sul Capitolo n. 102718 per l'annualità 2025 in seguito a incrementi di stanziamento conseguenti ad assestamento o variazioni di Bilancio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.



LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.";

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.";

VISTA la Legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, e ss. mm. ii.;

RICHIAMATA la Legge regionale 27 maggio 2016, n. 15 "Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*).";

VISTA la DGR n. 1069 del 3 agosto 2021 "Piano regionale di controllo della Nutria (*Myocastor coypus*). Articolo 2, comma 1 della Legge regionale 26 maggio 2016, n.15. Deliberazione/CR n.58 del 15 giugno 2021.";

VISTA la Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 9 aprile 2024;

VISTA la Legge regionale n. 32 del 27 dicembre 2024 "Legge di stabilità regionale 2025";

VISTA la Legge regionale n. 33 del 27 dicembre 2024 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2025";

VISTA la Legge regionale n. 34 del 27 dicembre 2024 "Bilancio di previsione 2025-2027";

VISTA la DGR n. 1535 del 30 dicembre 2024 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 30 dicembre 2024 avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2025 - 2027;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare una forma di collaborazione tra la Regione del Veneto ed i Consorzi di Bonifica e di avvalersi degli stessi per incentivare e per massimizzare le operazioni di controllo ed eradicazione della specie Nutria (*Myocastor coypus*) in contesti territoriali particolarmente interessati dalla presenza del miocastoride e, di conseguenza, dai danni causati alle attività antropiche;
3. di approvare lo stanziamento delle risorse, in favore dei Consorzi di Bonifica, in riferimento alle spese che saranno sostenute per l'annualità 2025 per incentivare e per massimizzare le operazioni di controllo ed eradicazione della specie Nutria (*Myocastor coypus*), determinando, come indicato nel prospetto che si riporta quale **Allegato A**, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si ritiene di approvare, una spesa complessiva di euro 500.000,00;
4. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto ed i Consorzi di Bonifica per incentivare e per massimizzare le operazioni di controllo ed eradicazione della specie Nutria (*Myocastor coypus*), nei termini di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di stabilire che la presente Convenzione, a carattere sperimentale, avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2025 e comunque fino ad esaurimento delle risorse assegnate;
6. di determinare in euro 500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa oggetto del presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà, con propri atti, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di n. 102718 "Azioni regionali per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria - trasferimenti correnti (L.R. 26/05/2016, n. 15)" del Bilancio di previsione 2025-2027, per l'esercizio 2025;



7. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 6, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria di ogni successivo adempimento ai fini dell'attuazione della Convenzione di cui al punto 4, e in particolare:
 - della sottoscrizione digitale della Convenzione di cui all'**Allegato B** per conto della Regione del Veneto;
 - dell'assunzione degli impegni contabili e delle pertinenti liquidazioni a favore dei Consorzi di Bonifica, secondo le previsioni dettagliate all'art. 7 della Convenzione;
 - dell'attuazione delle parti di competenza della Regione del Veneto della Convenzione di cui all'**Allegato B**, secondo le tempistiche e le modalità specificate nello stesso;
 - di predisporre tutti i necessari correlati procedimenti amministrativi e di adottare i necessari decreti dirigenziali, anche ai fini dell'approvazione di modifiche non sostanziali della Convenzione stessa concordate con la controparte;
 - del trasferimento ai Consorzi di Bonifica delle eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili sul Capitolo n. 102718 per l'annualità 2025 in seguito a incrementi di stanziamento conseguenti ad assestamento o variazioni di Bilancio;
9. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Vicesegretario della Giunta regionale
ai sensi della DGR 1671/2020
Dott.ssa Stefania Zattarin





Piano di riparto delle risorse finalizzate al sostegno di interventi in applicazione del Piano di controllo della specie nutria, approvato con DGR n. 1069/2021 (L. n. 157/1992, art. 19).

Capitolo di spesa n. 102718 - "Azioni regionali per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria - trasferimenti correnti (L.R. 26/05/2016, n.15)"

Esercizio 2025

Soggetto attuatore	Importo del contributo €
Consorzio Acque Risorgive	13.867,00
Consorzio Adige Euganeo	10.000,00
Consorzio Adige Po	109.348,00
Consorzio Alta Pianura Veneta	94.110,00
Consorzio Bacchiglione	5.000,00
Consorzio Brenta	10.000,00
Consorzio Delta Po	54.126,00
Consorzio Piave	5.000,00
Consorzio Veneto Orientale	22.960,00
Consorzio Veronese	175.589,00
Totale:	500.000,00 €



e1433546





Schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e il Consorzio di Bonifica _____ per incentivare le operazioni di controllo ed eradicazione della specie Nutria (*Myocastor coypus*) di cui al Piano regionale approvato con DGR n. 1069/2021 – anno 2025.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nella sede di _____.

TRA

La Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, di seguito denominata “Regione”, con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901, Codice Fiscale 80007580279, Partita IVA 02392630279, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore (...omissis), domiciliato per la sua carica presso la sede di Venezia Mestre, Via Torino n. 110,

E

il Consorzio di Bonifica xxxxxxxx codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxx, avente sede a _____, nella persona del xxxxxxxx Dott. xxxxxx nato a xxxxxx il xxxxxx domiciliato a _____ abilitato alla sottoscrizione della presente Convenzione con delibera n° _____ del _____.

PREMESSO

- che il comma 12 dell'articolo 11 della Legge 11 agosto 2014, n.116 ha modificato l'articolo 2, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, escludendo le nutrie (al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole) dalla fauna selvatica oggetto di tutela;
- con la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, nel confermare l'esclusione della nutria dalla fauna selvatica oggetto di tutela ai sensi della predetta L. n. 157/1992, si è disposto che gli interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione e comunque al controllo delle popolazioni di nutria vengano realizzati ai sensi dell'art. 19 della medesima L. n. 157/1992. In base a tale disposizione l'attuazione dei piani di eradicazione/controllo numerico della nutria è in capo alle Regioni. In questo contesto normativo, la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 “Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*)” ha previsto, fra l'altro, la predisposizione di un Piano regionale triennale ai fini di eradicazione, da parte della Giunta regionale. Tale ultima disposizione è stata attuata con l'approvazione della DGR n. 1069 del 3 agosto 2021;
- il vigente Piano costituisce atto di indirizzo a supporto delle Strutture regionali competenti in materia faunistico-venatoria e ai Corpi/Servizi di Polizia Provinciale, operanti nell'ambito del regime transitorio di cui alle Leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 secondo le Convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto, le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia, ovvero al Servizio regionale di vigilanza, qualora attivato;
- il Piano richiamato costituisce cornice di riferimento per tutti gli “attori” a vario titolo coinvolti nelle attività di contenimento e controllo della nutria, cornice sulla base della quale attivare ogni possibile sinergia volta al conseguimento dell'impegnativo obiettivo perseguito dal Piano;
- tra i soggetti attuatori coinvolti figurano, in particolare, i Consorzi di Bonifica/Autorità di bacino i quali hanno, rispetto al Piano di controllo più volte citato, i seguenti compiti:



18Fbd5dd



- la presenza della specie Nutria (*Myocastor coypus*) sta arrecando notevoli danni al territorio, alle attività antropiche, alla rete idrica idraulici, con possibile aumento dei casi di dissesto idrogeologico e forte impatto negativo sull'ambiente, dovuto all'indebolimento causato dalle tane che le nutrie scavano, favorisce gli smottamenti e i cedimenti degli argini, aumentando il rischio di alluvioni e allagamenti;
- che nella Provincia di Verona, la nutria ha trovato un habitat naturale, dovuto all'estesa rete di canali e corsi d'acqua;
- che è intenzione dei sottoscrittori promuovere, nelle forme previste, la riduzione della popolazione nutrie fino ad un livello sostenibile per l'ecosistema locale e per le attività antropiche;
- che per l'incentivazione delle operazioni di controllo ed eradicazione previste dal Piano di controllo della Nutria (*Myocastor coypus*) la Regione ha ritenuto utile avvalersi della collaborazione del Consorzio di Bonifica Xxxxx, data la conoscenza della rete idrografica complessiva, habitat ideale per la nutria.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

La presente Convenzione ha ad oggetto l'individuazione, da parte della Regione del Veneto, del Consorzio di Bonifica Xxxxx quale soggetto attuatore degli interventi di controllo e contenimento della popolazione della nutria del Piano Regionale, di cui alla DGR n. 1069/2021, nell'ambito del territorio di competenza con il compito di gestire, direttamente o mediante il concorso di altri soggetti ugualmente compresi dal citato Piano di Contenimento, secondo il modello gestionale ed organizzativo ritenuto più opportuno le seguenti azioni:

- 1) comporre delle squadre o gruppi di operatori nell'ambito dei soggetti abilitati al controllo della nutria;
- 2) distribuire gli strumenti di trappolaggio ai soggetti autorizzati;
- 3) favorire il raccordo operativo tra le squadre di operatori e il competente Corpo/Servizio di Polizia Provinciale allo scopo di assicurare il corretto svolgimento del ruolo;
- 4) informare nei tempi preventivamente concordati i Corpi/Servizi di Polizia Provinciale della programmazione degli interventi o delle uscite allo scopo di consentire a quest'ultima di esercitare il ruolo di vigilanza sulle operazioni di controllo;
- 5) soppressione diretta o preceduta da trappolaggio;
- 6) raccogliere e smaltire le carcasse nelle modalità previste dal Piano di Contenimento;
- 7) raccogliere ed elaborare le informazioni relative al numero di capi controllati allo scopo di produrre le necessarie rendicontazioni;
- 8) svolgere tutti gli eventuali ulteriori compiti previsti dal paragrafo 6.3 (Funzioni dei soggetti attuatori pubblici e privati) del Piano di controllo.

Art. 2 (Durata)

La Convenzione, a carattere sperimentale, avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2025 e comunque fino ad esaurimento delle risorse assegnate.



18fbd5dd



Art. 3**(Compiti del Consorzio e modalità di esecuzione delle attività)**

Le macro attività funzionali all'organizzazione delle attività previste dal Piano di Controllo da attuare, da parte di ciascun Consorzio, secondo il modello gestionale ed organizzativo ritenuto più opportuno, sono:

- a) individuare le aree di intervento con maggiore densità della nutria, definendo una scala di priorità rispetto alle aree di intervento medesime;
- b) costituire, in via diretta o per il tramite degli altri soggetti presenti nel territorio di competenza, squadre di controllori abilitati e dotati delle idonee coperture assicurative per lo svolgimento delle attività di controllo;
- c) comporre squadre di soggetti trappolatori per la messa in opera delle gabbie;
- d) individuare eventualmente a cura di ogni del Consorzio un numero adeguato di siti di stoccaggio/concentrazione delle carcasse forniti ognuno di n. 1 congelatori di idonea capienza;
- e) organizzare di concerto con gli altri enti territoriali competenti la raccolta e lo stoccaggio garantendone l'accesso agli operatori in orari concordati. In tale occasione, oltre a registrare le quantità unitarie dei capi conferiti, vengono raccolte anche le evidenze per il conteggio dei capi già smaltiti e che non transitano per i centri di stoccaggio;
- f) relazionare e rendicontare entro il 30.06.2025 alla Regione del Veneto in merito all'attività effettuata, al numero di nutrie abbattute con l'indicazione territoriale dei tratti interessati, secondo le tempistiche indicate all'art. 6 "Durata e decorrenza della Convenzione";
- g) relazionare e rendicontare alla Regione del Veneto entro il 31.12.2025 in merito agli obiettivi raggiunti e alle spese erogate, oltre a fornire l'elenco dei controllori o ditte coinvolte nel progetto secondo le tempistiche indicate all'art. 6 "Durata e decorrenza della Convenzione". La rendicontazione, al fine di procedere alla liquidazione delle spese sostenute, deve contenere la seguente documentazione:
 - evidenze delle spese sostenute e pagate corredate da documentazione attestante l'avvenuto pagamento (bonifici, estratti conti, disposizioni di eseguito pagamento, mandati quietanzati ecc.);
 - copia delle schede tecniche dell'attrezzatura acquistata ed i loro futuri utilizzi, compresi gli abbonamenti stipulati;
 - numero di nutrie abbattute con allegata cartografia dei tratti interessati dal prelievo;
 - relazione tecnica con indicate le modalità utilizzate per il controllo della Nutria (abbattimento diretto o cattura attraverso gabbia trappola e successiva soppressione);
- h) stipulare eventuali Convenzioni e/o accordi con i Comuni o con i soggetti gestori del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per l'acquisizione di servizi funzionali alle fasi di raccolta, stoccaggio e smaltimento delle carcasse;
- i) stipulare eventuali Convenzioni e/o accordi con gli Istituti Venatori (ATC e/o CA) o con i Comuni presenti sul territorio di riferimento, per attuare le operazioni di abbattimento diretto con arma da fuoco o cattura mediante gabbia nei modi stabiliti dal Piano Regionale di Controllo;
- j) coordinare singoli o gruppi di volontari che si riferiscono al Consorzio ed eventualmente quelli che i Servizi/Corpi di Polizia Provinciale intendono indicare e segnalare;



18fdb5dd



Art. 4
(Rimborsi Spese riconoscibili ai controllori)

Le erogazioni a favore degli operatori non alle dipendenze dirette del Consorzio hanno natura non forfettaria e sono commisurate alle spese sostenute dai controllori per la loro azione volontaria svolta a titolo gratuito, per le seguenti voci e modalità:

- a) per ogni uscita ciascun controllore fornisce la data dell'uscita, il modello di auto utilizzata, descrizione sommaria del percorso effettuato con quantificazione dei chilometri percorsi. L'indennità chilometrica può costituire spesa richiesta a rimborso se parametrata in base alle "Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI per l'anno 2025" e pubblicate sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024 - Serie generale. La spesa massima rimborsabile per singola uscita è fissata in euro 30,00 (trenta/00);
- b) per ogni uscita ciascun controllore dovrà indicare la data ed il numero dei capi abbattuti e consegnati al centro di stoccaggio pertinente e il numero delle cartucce utilizzate. La somma chiesta a rimborso dovrà essere calcolata in base alla spesa effettivamente sostenuta e documentata per lo svolgimento dell'attività (cartucce utilizzate, carburante, dispositivi di protezione individuale, spese di funzionamento, assicurazione, spese per licenze di caccia, quote associative, spese per rinnovo porto d'armi); per le cartucce utilizzate va allegata il documento comprovante l'acquisto delle stesse, dalla quale risulti il prezzo unitario. Il rimborso spese sarà riconosciuto nei limiti dell'importo di cui ai documenti giustificativi prodotti e comunque fino ad un massimo di € 3,00 per ogni capo abbattuto e consegnato al centro di stoccaggio pertinente.
- c) in caso di risultato inferiore ai n. 10 capi abbattuti, nulla sarà corrisposto per l'uscita, fermo restando il rimborso spese (fino ad un massimo di € 3,00) per la consegna dei capi abbattuti ai Consorzi di Bonifica presso i siti di stoccaggio.

La liquidazione ed il pagamento dei rimborsi spese agli interessati avverranno mediante bonifico bancario su conti correnti indicati dai controllori nella dichiarazione di disponibilità, in almeno due soluzioni sino alla conclusione del progetto.

In riferimento alle spese sostenute dal controllore di cui alle lettere a) e b), in aggiunta alle tipologie già previste (rimborsi chilometrici e cartucce), costituiscono parimenti spese sostenute dal controllore e ammissibili in tutto o in parte pro quota a rimborso (secondo le modalità e i parametri di cui ai predetti punti a) e b)) le seguenti voci:

- le spese assicurative per l'esercizio dell'attività venatoria, qualora comprendano anche la copertura di cui al successivo art. 11 e contemplino anche le attività di controllo (responsabilità civile danni verso terzi e infortuni dell'assicurato nell'ambito dell'attività di controllo);
- la tassa annuale del porto d'armi;
- il contributo di iscrizione annuale all'ATC o al CA, se coincidente con l'Istituto Venatorio in cui svolge l'attività di controllore, e a condizione che tale contributo di iscrizione sia stato effettivamente versato all'ATC o CA di riferimento. La prova dell'effettivo pagamento da parte del controllore può essere sostituita da una dichiarazione di avvenuto versamento della quota associativa a firma del Presidente o del Revisore Unico dell'ATC o CA di riferimento;
- spese per l'acquisto di dotazioni di alta visibilità sostenute non oltre i sei mesi precedenti alla prima operazione di controllo rendicontata da parte del controllore al Consorzio di Bonifica;
- eventuali costi sostenuti per la taratura dell'arma o delle armi utilizzate per l'attività di controllo, nonché eventuali prove di tiro sempre sostenute dal controllore non oltre i sei mesi precedenti la prima operazione di controllo.



18fbd5dd



Art. 5
(Compiti della Regione del Veneto)

Adempimenti a carico della Regione

La Regione, per il tramite del personale tecnico della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, si rende disponibile a:

- concedere un anticipo entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione;
- liquidare e pagare, a seguito della relazione e rendicontazione finali di cui al punto g) dell'art. 3 "Compiti del Consorzio e modalità di esecuzione delle attività", le spese sostenute dal Consorzio nel limite massimo del contributo assegnato.

Art. 6
(Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione ha inizio dalla data di sottoscrizione dello stesso ed avrà durata fino al sino al 31 dicembre 2025, entro il quale è prevista la realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, fatta salva la presentazione da parte del Consorzio di Bonifica Xxxxx della relazione conclusiva, nonché delle relazioni-rendicontazioni intermedia e finale di tutte le spese sostenute dall'inizio della durata della Convenzione, i cui tempi sono:

- 30.06.2025 (relazione intermedia + rendicontazione intermedia dei capi abbattuti);
- 31.12.2025 (relazione finale + rendicontazione finale).

Art. 7
(Modalità e tempistiche di erogazione del contributo regionale)

Il contributo finanziario a carico della Regione del Veneto verrà liquidato al Consorzio di Bonifica Xxxxx nelle seguenti modalità e tempistiche:

- 50% pari a € _____, a titolo di anticipo entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, per esigenze di cassa finalizzate all'acquisto di dotazioni o beni/servizi da parte di ciascun Consorzio;
- 50% pari a € _____, entro il 31.01.2026, a titolo di saldo a regolare conclusione delle attività.

I contributi previsti a titolo di saldo verranno in ogni caso liquidati previa presentazione di apposita relazione attestante le attività effettuate e la rendicontazione delle spese sostenute e documentate secondo la tempistica di cui all'art. 6 "Durata e decorrenza della Convenzione".

Art. 8
(Modalità e termini di pagamento)

Fatte salve le tempistiche di cui all'art. 6 "Durata e decorrenza della Convenzione", la Regione provvede ad erogare al Consorzio di Bonifica xxxxxxxxx il contributo convenuto nei termini di cui all'articolo medesimo, per l'importo complessivo di € _____ per l'annualità 2025, a valere sulle risorse recate dal Capitolo n. 102718 "Azioni regionali per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria - trasferimenti correnti (L.R. 26/05/2016, n.15)" del Bilancio di previsione



2025-2027, a seguito di relazione semestrale entro il 30.06.2025 e relazione/rendicontazione finale entro il 31.12.2025.

Art. 9
(Responsabili dell'attività)

Il Responsabile delle attività per la Regione del Veneto è individuato nel Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

Il Responsabile delle attività per il Consorzio di Bonifica Xxxxx è individuato nel xxxxxxxx o suo delegato.

Art. 10
(Modalità di svolgimento)

Le operazioni di controllo si svolgeranno secondo quanto previsto dalla DGR 1069 del 03/08/2021 "Piano regionale di controllo della nutria".

L'attività di contenimento mediante abbattimento con arma da fuoco ad uso caccia può essere svolta nelle seguenti modalità:

- dalle ore 7 alle ore 19 di tutti i giorni, previa comunicazione al Corpo/Servizio di Polizia Provinciale territorialmente competente indicando i nominativi dei componenti della squadra;
- intervento serale, dalle 19 alle 23, previo accordo Corpo/Servizio di Polizia Provinciale territorialmente competente con anticipo di almeno 24 ore, comunicando i nominativi dei componenti della squadra;

L'inizio e il termine di ogni intervento dovranno essere comunicati dai controllori al Corpo/Servizio di Polizia Provinciale territorialmente competente;

Durante lo svolgimento dell'attività i controllori dovranno indossare un indumento ad alta visibilità ed il bracciale numerato di riconoscimento.

I capi abbattuti dovranno essere raccolti in appositi sacchetti di carta; non è consentito l'uso di sacchetti di plastica.

Al termine delle operazioni ogni squadra contatterà telefonicamente il Consorzio di Bonifica ____ per la consegna e verifica delle carcasse nei siti di stoccaggio.

Art. 11
(Utilizzo di beni)

I beni mobili acquistati con il finanziamento di cui in premessa, al termine della Convenzione verranno acquisiti in disponibilità del Consorzio di Bonifica Xxxxx.

Art. 12
(Sicurezza, salute degli operatori oggetto dell'incarico)

Ai controllori abilitati si dovrà chiedere l'impegno ad assicurare l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute.

La Regione potrà effettuare verifiche e controlli sull'adempimento di tali obblighi e su quelli previsti dal successivo art. 13.

I controllori abilitati, iscritti agli ATC/CA, agiscono in forza di quanto previsto dall'art. 17, c.2 e c. 2-bis della L.R. Veneto n. 50/1993, dall'art.4, c.2 della L.R. Veneto n.15/2016 e dalla DGRV n. 1069/2021 con un'azione volontaria, svolta a titolo gratuito, nei termini chiariti dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 11 luglio 2013, salvo il rimborso spese non forfettario come chiarito dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'Interpello n.956-1472/2018 del 20/12/2018, nel rispetto della presente Convenzione, con autonomia e con mezzi propri.



13Fbd5dd



Ogni controllore dovrà sottoscrivere e consegnare al Consorzio di Bonifica competente una dichiarazione di disponibilità, contenente l'accettazione delle condizioni poste dalla presente Convenzione, utilizzando un modello che sarà appositamente predisposto.

L'azione dei controllori in tutto o in parte potrà essere sospesa o conclusa in ogni momento ad insindacabile giudizio degli Enti anche, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in ragione della conclusione delle risorse finanziarie assegnate, o nel caso di comportamenti scorretti o non conformi all'azione richiesta degli stessi controllori.

Art. 13 **(Assicurazione dei controllori)**

I controllori devono essere in possesso di idonea copertura assicurativa, a propria cura e spese, relativa alla responsabilità civile per danni a persone terze o a cose di terzi conseguenti alle attività svolte, a danni conseguenti ad infortuni o incidenti alle loro persone ed alle loro cose, che avvengano durante le loro azioni.

Tutti gli attori formulano espressa rinuncia ad esperire ogni azione nei confronti della Regione del Veneto e del Consorzio di Bonifica per il titolo di cui sopra e per ogni fatto dannoso che si possa produrre in conseguenza dell'attività esercitata in base alla Convenzione.

La Regione del Veneto e il Consorzio di Bonifica sono esonerati da ogni responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti o prodotti nel corso dello svolgimento delle attività previste.

Art. 14 **(Oneri per la gestione tecnico amministrativa e ruolo di ANBI Veneto)**

Per la gestione tecnico - amministrativa della presente Convenzione la Regione riconosce al Consorzio di Bonifica _____ un contributo forfettario pari all'8% dell'importo del finanziamento della presente Convenzione.

Nell'ambito della presente Convenzione, il Consorzio di Bonifica _____ e Regione del Veneto riconoscono ad ANBI Veneto il ruolo di coordinamento della rendicontazione obbligatoria di cui alle lettere f) e g) del precedente art. 3. Inoltre ad ANBI Veneto, nell'ambito della durata della presente Convenzione, è assegnato il ruolo di raccolta dei dati finalizzata alla elaborazione di una specifica reportistica su scala regionale, ma con ripartizione provinciale, da presentare a Regione del Veneto con cadenza bimestrale (a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione) avente i seguenti contenuti minimi:

- a) i capi abbattuti;
- b) la ripartizione per modalità cattura;
- c) la ripartizione per modalità di smaltimento;
- d) lo stato di avanzamento delle spese maturate in capo ciascun Consorzio;
- e) l'elenco delle Convenzioni, contratti e/o accordi che ciascun Consorzio di Bonifica ha intrapreso in attuazione della presente Convenzione.

Per le attività svolte dall'ANBI il Consorzio di Bonifica si impegna quindi a riconoscere un contributo pari al 2% del finanziamento della presente Convenzione.

La quota complessiva finalizzata alla gestione tecnico amministrativa e al ruolo di ANBI Veneto è pari al 10% del finanziamento della presente Convenzione



18fbd5dd



Art. 15
(Obblighi delle parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna delle Parti provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 16
(Trattamento dati personali)

Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento, si impegnano a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Ciascuna Parte si impegna a:

- trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente;
- raccogliere e trattare i dati personali per le sole finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione;

- limitare l'accesso ai dati al solo personale autorizzato e adeguatamente istruito;

- adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali.

Il Consorzio di Bonifica _____ è titolare autonomo del trattamento dei dati personali dei controllori e degli operatori impiegati nell'esecuzione delle attività. La Regione del Veneto riceve tali dati per le sole finalità di coordinamento e rendicontazione previste dalla Convenzione.

Lo scambio di comunicazioni contenenti dati personali tra le Parti avverrà esclusivamente attraverso canali sicuri e tracciabili, quali ad esempio posta elettronica istituzionale, sistemi di condivisione documenti protetti da credenziali ed eventuali portali dedicati messi a disposizione dalle Parti.

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario all'esecuzione della Convenzione e per i successivi dieci anni, al fine di adempiere agli obblighi di legge e consentire eventuali controlli. Al termine di tale periodo, i dati saranno cancellati o resi anonimi.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR rivolgendosi al titolare del trattamento presso cui sono stati raccolti i propri dati, ai seguenti recapiti:

- Consorzio di Bonifica _____ [inserire email DPO]

Le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in caso di:

- richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati;
- ispezioni o richieste delle autorità di controllo;
- violazioni di dati personali che coinvolgano dati oggetto della presente Convenzione;

Per ogni aspetto relativo al trattamento dei dati personali non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente e alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 17
(Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione)

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 e D.LGS. n. 33/2012.



18fbd5dd



**Art. 18
(Controversie)**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia.

**Art. 19
(Sottoscrizione)**

Il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della legge 7 agosto 1990, n.241.

Per la Regione del Veneto

Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
(...omissis)

Per il Consorzio di Bonifica _____

Il Presidente



18fbd5dd

